

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

&

Acea Ambiente s.r.l.

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO,
TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
ORGANICI EER 20.01.08 (FORSU) PROVENIENTI
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

LOTTO 7

CIG 983303907C

CIG DERIVATO A021B7A180

Sommario

Sommario.....	2
Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati).....	7
Articolo 2 (Norme regolatrici)	7
Articolo 3 (Definizioni)	8
Articolo 4 (Oggetto e quantitativi di FORSU).....	9
Articolo 5 (Durata del Contratto).....	10
Articolo 6 (Proroga tecnica).....	11
Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	13
Articolo 9 (Personale).....	14
Articolo 10 (Referente dell'Appaltatore, RUP e DEC).....	15
Articolo 11 (Obblighi dell'Appaltatore e modalità di esecuzione del servizio).....	16
Articolo 12 (Impianto di trattamento e di destinazione finale)	18
Articolo 13 (Subappalto).....	19
Articolo 14 (Inadempimenti e penali).....	22
Articolo 15 (Risoluzione).....	24
Articolo 16 (Recesso)	26
Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)	27
Articolo 18 (Cessione del credito)	27
Articolo 19 (Invalidità parziale).....	28
Articolo 20 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizza assicurativa).....	28
Articolo 21 (Corrispettivo).....	29
Articolo 22 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	29
Articolo 23 (Garanzia definitiva).....	32
Articolo 24 (Varianti in corso di esecuzione)	34
Articolo 25 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)	34

Articolo 26 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	35
Articolo 27 (Domicilio contrattuale).....	35
Articolo 28 (Riservatezza)	36
Articolo 29 (Trattamento dei dati personali).....	37
Articolo 30 (Clausola codice etico).....	37
Articolo 31 (Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti).....	38
Articolo 32 (Interpretazione del presente contratto)	38
Articolo 33 (Forma e spese contrattuali).....	39
Articolo 34 (Foro competente).....	39

REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A. Società con socio unico Retiambiente S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio, con sede legale in Località Le Morelline 2 snc zona industriale – 57016 Rosignano Marittimo (LI), capitale sociale € 2.520.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01098200494, in persona del Presidente del CDA e Legale Rappresentante **Marco Giunti nato a Livorno (LI) il 30/05/1957 C.F. GNTMRC57E30E625B , munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “REA” o la “Committente”)**

e

Acea Ambiente s.r.l. a socio unico, con sede legale in Roma 00154 (RM) P.le Ostiense n. 2 capitale sociale € 2.224.992,00 i.v., C.F. e Partita Iva n. 12070130153 iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 1501039 in persona del Procuratore Speciale **Alessandro Bogi, nato a Pisa il 30.01.1982 C.F. BGOLSN82A30G702D, munito dei necessari poteri, (di seguito, per brevità, “Appaltatore”)**

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

- Retiambiente spa è la società *in house providing*, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ha affidato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale “A.T.O. Toscana Costa”;
- l'espletamento di tale servizio è effettuato da Retiambiente attraverso 8 (otto) Società Operative Locali (di seguito, per brevità, SOL) da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti l'igiene urbana nel territorio di competenza;
- Retiambiente quale Società Capogruppo, ed in forza del combinato disposto dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e le Società Controllate, Retiambiente S.p.A.

svolge la funzione di Stazione Appaltante in nome e per conto delle Società Controllate e di quelle Società che, non ancora conferite nel Gruppo, si avvalgono delle funzioni di Stazione Appaltante in quanto hanno conferito mandato a Retiambiente per l'approvvigionamento del servizio oggetto della presente gara. Per brevità ogni riferimento del presente Contratto alla SOL deve intendersi esteso alle Società non ancora conferite nel Gruppo ma aventi fornito mandato a Retiambiente.

- l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante da parte di Retiambiente e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, infine, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- in esecuzione di quanto precede, Retiambiente ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 29/05/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22/05/2023, una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Contratto per il servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici (EER 20.01.08) provenienti da raccolta differenziata (FORSU) per conto delle seguenti Società:
 - AAMPS S.p.A, con sede legale in Livorno;
 - ASCIT S.p.A, con sede legale in Capannori (LU);
 - ERSU S.p.A, con sede legale in Massarosa (LU);
 - ESA S.P.A: con sede in viale Elba n.149 – 57037 Portoferraio (LI);
 - GEOFOR S.p.A, con sede legale in Pontedera (PI);
 - REA S.P.A: con sede legale in Località Le Morelline Due, snc a Rosignano Marittimo (LI)
 - SISTEMA AMBIENTE S.p.A con sede legale in Lucca.
- Per la Società REA SpA il lotto 7 prevedeva un quantitativo stimato di FORSU pari ad 9.500 tonnellate;
- all'esito del confronto concorrenziale, l'offerta presentata per il lotto 7 dall'Appaltatore indicato in epigrafe è risultata quella più vantaggiosa, pertanto Retiambiente ha disposto l'aggiudicazione definitiva

del predetto lotto in suo favore, con provvedimento del 18/07/2023;

- è pertanto interesse delle Parti, come sopra rappresentate, regolamentare i propri rapporti nei termini ed alle condizioni specificati nel presente atto;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto Retiambiente s.p.a. ha verificato in capo all'Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti; in caso di esecuzione anticipata il presente Contratto è sottoscritto sub condizione ai sensi del successivo art. 24 cui si rinvia. È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui al citato 32, commi 8 e 9;
- in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore si è espressamente impegnato a sottoscrivere il Contratto di Appalto con la SOL alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- la stipula del Contratto non è fonte di obbligazioni per Retiambiente che ha meramente svolto nei confronti delle SOL le funzioni di Stazione Appaltante. È invece fonte di obbligazione solo ed esclusivamente per la SOL e per l'Appaltatore;
- l'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di capitali e di idonea organizzazione, di personale, macchinari, mezzi tecnici ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta, giudicando il servizio affidato realizzabile ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi, a ogni effetto, finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale, e pertanto il servizio medesimo dev'essere prestato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;

- l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati e di approvare specificatamente le clausole riportate in calce al presente Contratto;
- il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto.

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i relativi Allegati, di seguito indicati:

Allegato 1) Capitolato Tecnico

Allegato 2) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

Allegato 3) Garanzia definitiva n. 28020062511 rilasciata in favore della SOL rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. per un importo di Euro 27.172,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal presente Contratto;

Allegato 4) Analisi merceologiche dei rifiuti oggetto del servizio;

Allegato 5) DUVRI.

Articolo 2 (Norme regolatrici)

2.1 Il presente Contratto è regolato, in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle obbligazioni e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto

che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2.2 Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 (Definizioni)

3.1 Nell'ambito del presente *Contratto* si intende per:

Contratto di Appalto (per brevità anche Contratto): il presente atto, compresi tutti i documenti in esso richiamati e ad esso allegati, concluso tra la SOL e l'Appaltatore, che individua la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti organici EER 20.01.08 (FORSU) provenienti da raccolta differenziata;

Bando: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato contenente, altresì, le condizioni, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione del servizio;

Retiambiente S.p.A. (o "Committente"): capogruppo svolgente funzioni di Stazione Appaltante in favore delle SOL;

SOL o Società: Società Operative Locali partecipate al 100% da Retiambiente s.p.a e le Società non ancora conferite nel Gruppo ma aventi fornito mandato a Retiambiente a svolgere in nome e per suo conto le funzioni di Stazione Appaltante, legittimate, per le motivazioni indicate in premessa, a sottoscrivere il Contratto con l'Appaltatore;

Appaltatore: l'aggiudicatario del Lotto 7 della procedura aperta di cui in premessa, che conseguentemente sottoscrive il Contratto;

3.2 Le espressioni riportate negli Allegati al presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga

diversamente.

Articolo 4 (Oggetto e quantitativi di FORSU)

4.1 Con il presente Contratto la Società affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici EER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata (FORSU). Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio delle modalità di esecuzione di tale servizio.

Il quantitativo presunto di FORSU interessato dall'attività di trasporto e trattamento/recupero è, in 12 (dodici) mesi, di circa 9.500 (novemilacinquecento) tonnellate.

In caso di esercizio dell'opzione di cui al successivo punto 4.4 e della proroga di cui al successivo art. 6 il quantitativo massimo di FORSU da trasportare e trattare è di circa 11.400 (undicimilaquattrocento) tonnellate.

4.2 L'Appaltatore dichiara essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento dei servizi richiesti.

4.3 I quantitativi di FORSU riportati nella tabella di cui al precedente punto 1, sono stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi trattati/recuperati di FORSU degli anni pregressi dalla SOL e, conseguentemente, sono da considerarsi meramente presuntivi di quelli che saranno i quantitativi di rifiuto da trattare/recuperare nell'arco temporale dei 12 mesi di durata del presente Contratto.

Pertanto, essendo detti quantitativi stati calcolati su stime di presunti fabbisogni futuri, **essi sono da intendersi meramente indicativi, presuntivi ed in alcun modo impegnativi e/o vincolanti né la Società né per l'Appaltatore e non costituiscono il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno della Società derivante dall'andamento della raccolta differenziata.**

L'Appaltatore nulla può pretendere dalla SOL in caso di richieste di quantitativi diversi e inferiori a quelli presuntivamente stimati o, comunque, in caso di mancata utilizzazione del quantitativo sopra indicato.

4.4 Qualora nel corso di esecuzione del presente Contratto occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Contratto, la Società si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente atto, e l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del

D.Lgs. n. 50/2016.

4.5 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che è in fase conclusiva, presso il complesso impiantistico di Geofor s.p.a in località Gello di Pontedera (PI), Viale America 105, la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti organici avente una capacità di trattamento pari a 44.000 tonnellate annue.

Presumibilmente l'impianto sarà messo a regime a partire entro il secondo semestre del 2023; conseguentemente il quantitativo mensile presunto di rifiuti oggetto del presente Contratto, in particolare nel secondo semestre 2023, potrebbe subire una riduzione in ragione dell'avviamento del realizzando impianto di compostaggio.

Pertanto, l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che l'eventuale riduzione del quantitativo di FORSU da trasportare e avviare a trattamento/recupero, a seguito della messa a regime dell'impianto di trattamento dei rifiuti organici, non può dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dell'Appaltatore medesimo.

4.6 Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del Contratto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo sia raggiunto oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), la Società considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e pertanto il Contratto cessa la sua efficacia.

4.7 L'esecuzione del servizio di cui al presente Contratto non sono affidate all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto, la SOL, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare lo stesso anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Appaltatore, laddove si registrino incrementi significativi di quantitativi di FORSU dovuta alla raccolta differenziata.

Articolo 5 (Durata del Contratto)

5.1 Il presente Contratto ha durata di nr.12 (dodici) mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data del 01/11/2023 indicata nel provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento con prot. n. 6787/23/u del 23/11/2023.

5.2 La durata del presente Contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 5.1, allorché:

a) Retiambiente S.p.A. e/o le SOL per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di

Retiambiente e/o delle SOL- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente Contratto;

c) sia esaurito il quantitativo massimo di FORSU stabilito nel presente Contratto ed indicato nel precedente art. 4.1.

5.3 Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore.

Nelle ipotesi c) il contratto è risolto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

5.4 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 6 (Proroga tecnica)

6.1 Qualora in prossimità della scadenza del Contratto, la procedura di gara esperita da Retiambiente S.p.A. per l'individuazione del nuovo Appaltatore cui affidare - per conto delle SOL- il servizio, non si fosse ancora compiuta o terminata, oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo Appaltatore.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

6.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

6.3 La proroga del Contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata da Retiambiente o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria,

indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite. Si stima che la proroga tecnica sia concessa per un periodo massimo di 3 (tre) mesi.

Articolo 7 (Corrispettivo e revisione del prezzo)

7.1 Per l'esatta e completa esecuzione del servizio di trasporto, trattamento e recupero di rifiuti organici EER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata (FORSU) all'Appaltatore è riconosciuto il seguente prezzo €/ton offerto dallo stesso in sede di partecipazione alla procedura di gara:

LOTTO	Prezzo €/ton IVA ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi
Lotto n. 7	71,50 €/ton

Il prezzo sopra riportato, derivante dal ribasso offerto in gara, sarà assoggettato alla revisione dei prezzi previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, per effetto dell'art.29 comma 1 lett. a) Decreto Legge 27/01/2022 n. 4, fatta salva la sua conversione in legge e sue eventuali modifiche. Pertanto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, il contratto di appalto potrà essere modificato senza necessità di indire nuova procedura di gara, qualora, per documentate esigenze di aumento dei prezzi di mercato del gasolio o del trasporto su gomma mercato, sia necessaria una revisione dei prezzi sulla base e nei limiti della vigente normativa e di eventuali decreti attuativi. In tal caso l'Appaltatore deve presentare alla Sol motivata e comprovata richiesta di variazione del prezzo.

La revisione verrà effettuata in caso di rinnovo del contratto e sarà attuata a seguito di un'istruttoria svolta dal RUP nei successivi 60 (sessanta) giorni.

L'Appaltatore potrà ricevere il rifiuto oggetto del presente Contratto con trasporto effettuato dalla Committente o da soggetti terzi autorizzati.

Per l'esatta e completa esecuzione del servizio di solo trattamento e recupero di rifiuti organici EER 20.01.08 provenienti da raccolta differenziata (FORSU) all'Appaltatore è riconosciuto il seguente prezzo €/ton offerto dallo stesso in sede di offerta di cui alla PEC del 16/10/2023.

LOTTO	Prezzo €/ton IVA ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi
Lotto n. 7	50,00 €/ton

7.2 L'importo complessivo massimo presunto e stimato del presente Contratto è di € 1.358.500,00 (euro unmilionetrecentocinquantottomilacinquecento/00) considerando un affidamento di 12+12 mesi, oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

7.3 Si rinvia ai successivi art. 20 e 21 per la disciplina di dettaglio, rispettivamente, del corrispettivo e delle modalità di fatturazione.

7.4 Resta inteso che il valore totale del Contratto è stato determinato in via previsionale e, pertanto è da intendersi meramente presuntivo del fabbisogno della SOL. Pertanto, essendo detto importo totale calcolato su stime di presunti fabbisogni futuri, **è da intendersi in alcun modo impegnativo e/o vincolante, nei confronti dell'Appaltatore e non rappresentano il minimo contrattuale**, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno.

7.5 In caso di esercizio della proroga tecnica di cui all'art. 6 e dell'opzione di cui all'art. 4.4 l'importo massimo presunto del presente contratto è pari a € 1.833.975,00 (euro unmilioneottocentotrentatremilanoventosettantacinque/00), oltre IVA e/o di altre imposte o contributi come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)

8.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività. L'Appaltatore si obbliga a formare ed informare il proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente appalto dei rischi specifici derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8.2 Le parti hanno sottoscritto ed allegano al presente atto il "*Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni*" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto, al fine di garantire

la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

8.3 L'Appaltatore si obbliga a predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI), necessari ed opportuni ed emana quelle disposizioni e procedure di sicurezza che riterrà opportune per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi.

La SOL, si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto sopra descritto.

8.4 L'Appaltatore deve notificare immediatamente alla SOL, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi e/o impianti e/o attrezzature della SOL e/o causato danni o perdite della proprietà. Deve altresì trasmettere al DEC, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi, il rapportino di incidente/infortunio.

8.5 L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare personale, impiegato in attività operative, munito delle necessarie abilitazioni/certificazioni.

Articolo 9 (Personale)

9.1 L'Appaltatore si obbliga ad impiegare, nell'esecuzione dell'appalto, personale in numero e qualifica tali da garantire il puntuale, corretto e regolare svolgimento del servizio.

Si obbliga a fornire al medesimo un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle mansioni e conforme agli standard di sicurezza nonché a fornire un cartellino identificativo che il dipendente dovrà indossare durante l'esecuzione del servizio.

9.2 Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei dipendenti della SOL e deve svolgere la propria mansione con la massima cura ed attenzione sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alla proprietà altrui, e non deve ostacolare il quotidiano e regolare svolgimento dell'attività aziendale. Qualora un dipendente dell'Appaltatore assuma comportamenti non conformi a quanto sopra e segnalati dalla Società, l'Appaltatore deve assumere i relativi provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, procedere alla sostituzione del medesimo con altro dipendente ove richiesto dalla SOL.

Il personale impiegato deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto di

appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danno all'altrui proprietà.

9.3 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del servizio, ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare alla SOL:

- 1) il nominativo del personale impiegato;
- 2) il CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nel servizio.

9.4 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 9.2, accertata dalla SOL e/o segnalata dagli Enti competenti, la SOL sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della SOL, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

9.5 In caso di reiterata inosservanza degli obblighi suddetti la SOL può risolvere il Contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 10 (Referente dell'Appaltatore, RUP e DEC)

10.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile nei confronti della SOL per l'esecuzione del presente Contratto l'ing. Andrea Vincenti raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica andrea.vincenti@aceaspa.it e al seguente telefono mobile:349/1098717.

In caso di assenza o impedimento o necessità di sostituzione del Referente è cura dell'Appaltatore indicare il

nominativo di un'altra persona.

10.2 La SOL nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 l'ing. Massimo Rossi raggiungibile al seguente indirizzo di posta massimo.rossi@reaspa.it cell. 345 5697185.

Nomina altresì quale Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Stefano Turchi raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica stefano.turchi@reaspa.it e al seguente telefono mobile: 347 7765681 e il Sig. Enrico Ferri raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica enrico.ferri@reaspa.it e al seguente telefono mobile 348 2341168..

Il Responsabile Unico del Procedimento, in coordinamento con il DEC, assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

Le prestazioni dell'Appaltatore sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del presente Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. In merito alla verifica di conformità si applica l'art. 102 D.Lgs 50/2016.

Articolo 11 (Obblighi dell'Appaltatore e modalità di esecuzione del servizio)

11.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, del Capitolato Tecnico nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel presente Contratto.

11.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato Tecnico

11.3 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle tempistiche, caratteristiche e modalità tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

11.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle SOL, assumendosene ogni relativa alea.

11.5 Oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, l'Appaltatore si impegna a:

- a) impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione a regola d'arte del Contratto, del Capitolato Tecnico e dei rispettivi Allegati;
- b) rispettare, ove applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni oggetto di affidamento;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla SOL;
- e) non opporre alla Società qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio, al fine di evitarne o ritardarne l'esecuzione della medesima e/o dei servizi ad essa connessi;
- f) manlevare e tenere indenne la Società da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- g) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
- h) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto;
- i) prestare il servizio nei luoghi ed orari che verranno indicati nel Capitolato.

11.6 L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e fermo restando il potere di recesso e risoluzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) dare immediata comunicazione dell'intervenuta modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti

di ordine generale e di idoneità professionale di cui, rispettivamente, all'art. 9 lett. A1), A2) e B) del Bando di gara;

b) dare immediata comunicazione di ogni modifica o del venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnico professionale di cui all'art. 9 lett. D) del Bando di gara richiesta ai fini della partecipazione;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. Resta inteso che sono ammesse solo ed esclusivamente le modifiche non sostanziali di cui al successivo art. 23 cui si rinvia integralmente. Per eventuali modifiche non autorizzate si rinvia al successivo art. 24.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto salvaguardando le esigenze della SOL e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Società nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Fermo restando quanto disposto nel Capitolato all'art. 4.12, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalla quotidiana ed ordinaria attività svolta dalla Società e/o da terzi autorizzati dalla medesima.

11.7 L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

11.8 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio, di cui al presente Contratto, è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e, pertanto, il servizio medesima dev'essere effettuato con continuità e non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato, né interrotto per cause imputabili o comunque riferibili all'Appaltatore, pena la risoluzione di diritto del Contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

Articolo 12 (Impianto di trattamento e di destinazione finale)

12.1 Il rifiuto verrà trattato presso i seguenti impianti indicati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara:

Denominazione impianto	Sede impianto
Impianto di Acea Ambiente Srl	Loc. Carboli, Monterotondo Marittimo (GR)

12.2 È fatto divieto di utilizzare impianti di trattamento e/o di smaltimento/recupero diversi da quelli sopra elencati, se non in caso di comprovata forza maggiore e previo rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

12.3 Per forza maggiore si intendono le cause impreviste, non risolvibili con la diligenza occorrente in relazione alle specificità dell'incarico e comunque non riconducibili, neppure indirettamente, all'Appaltatore. In tale ipotesi l'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, alla SOL una richiesta scritta di modifica dell'impianto/impianti di cui ai precedenti punti con allegati:

- la documentazione comprovante lo stato di forza maggiore;
- copia dell'autorizzazione dell'impianto proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente;
- dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto.

L'Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte della SOL.

Articolo 13 (Subappalto)

13.1 L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)
Servizio di trasporto	100%	Pieri Ecologia S.r.l. P.IVA 05804890480 Via Tassinai, n. 20/C – 55011 Altopascio (LU)

13.2 Il subappalto è regolato, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, secondo quanto previsto all'art 105 D.Lgs 50/2016 nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

13.3 L'Appaltatore si obbliga nei confronti della SOL a:

- ✓ provvedere al deposito del contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la SOL, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti speciali richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/16;
- ✓ copia autentica del Contratto di subappalto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La SOL rilascerà autorizzazione al subappalto solo previa verifica di quanto sopra.

Fermo restando quanto sopra, posto che l'attività oggetto del presente Contratto rientra nell'elenco delle attività a rischio di infiltrazione mafiosa di cui comma 53 dell'articolo 1 Legge 190/2012, il subappaltatore – a prescindere dall'attività subappaltata che svolgerà – deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o in alternativa avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016). Pertanto l'Appaltatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si obbliga a consegnare, oltre a quanto sopra elencato, la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione alla White List o in alternativa dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco, indicandone gli estremi e la Prefettura competente. La SOL rilascerà autorizzazione al subappalto solo previa verifica, presso

la Prefettura competente, della veridicità dell'autodichiarazione di cui sopra.

13.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Società procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

13.5 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la SOL revocherà l'autorizzazione.

13.6 Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14D.Lgs 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La SOL, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13.7 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13.8 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette alla SOL, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o

del subappalto, la SOL acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

13.9 L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

13.10 L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, apposita verifica, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

13.11 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la SOL provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- ✓ la fattura deve essere inviata alla SOL direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al successivo art. 20 (corrispettivi), solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- ✓ la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

13.12 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

13.13 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13.14 In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Società può risolvere, rispettivamente, il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 14 (Inadempimenti e penali)

14.1 Oltre alle penali espressamente previste negli altri articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati.

14.2 Il trasporto e lo scarico dei rifiuti deve essere organizzato completamente dall'Appaltatore che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e che non può invocare nel corso

dell'esecuzione dell'appalto motivi di sospensione o riduzione del servizio, salvo il verificarsi di cause di impossibilità sopravvenuta non imputabile all'Appaltatore.

14.3 Qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta, per cause di forza maggiore o comunque per qualsivoglia causa non imputabile all'Appaltatore, questi deve darne immediata comunicazione telefonica al DEC dell'insorgenza di detta causa ed inviargli – tramite email – entro lo spirare del medesimo giorno in cui doveva essere eseguito il servizio, la comunicazione, adeguatamente motivata e supportata da elementi di prova, con la quale l'Appaltatore dia atto delle cause della mancata esecuzione, parziale o totale del servizio. Le Parti espressamente convengono che la mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta o la sua mancata prova/motivazione determina, in ogni caso, l'applicazione di una penale a carico dell'Appaltatore – indipendentemente dalla prova del danno – pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.

14.4 In ogni caso di inadempimento dell'Appaltatore, non imputabile alla SOL o non derivante da impossibilità sopravvenuta per causa fortuita o forza maggiore, la SOL si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito indicate, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- a) in caso di mancato rispetto del numero di viaggi settimanalmente programmati, si applica una penale pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per ogni singolo viaggio non eseguito. La Società si riserva la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio non eseguito con altro operatore, addebitando interamente all'Appaltatore i maggior costi sostenuti, salvo e riservata ogni altro diritto e/o azione;
- b) in caso di mancato rispetto degli orari di carico, si applica una penale pari ad € 10/h per ogni ora eccedente le fasce orarie di caricamento del rifiuto;
- c) mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto: € 600,00 (euro cento/00) ad evento;
- d) mancata consegna di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma scritta: € 150,00 (euro cento/00) ad evento;
- e) in caso di ritardata trasmissione della copia della pesata/formulario di cui all'art. 6.4 del Capitolato Tecnico nei termini ivi previsti, la Società applica una penale di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni

- giorno di ritardo;
- f) mancata restituzione della 4° (quarta) copia del formulario e/o del VibiFIR, completo in ogni sua parte, si applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00), procedendo altresì alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
 - g) mancato rispetto di quanto in merito alle norme comportamentali definite dai disciplinari di carico e dal DUVRI al personale impiegato: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singola contestazione;
 - h) mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento all'interno dell'impianto della SOL: € 300,00 (euro trecento/00) ad evento;
 - i) l'inidoneità degli automezzi impiegati, la SOL non procede al caricamento dei medesimi e l'Appaltatore deve recuperare il viaggio entro le 24 ore successive; in caso di mancato recupero si applica una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad evento;
 - j) mancata comunicazione di modifiche al parco mezzi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione;
 - k) in caso di ritardata trasmissione della Relazione trimestrale di cui all'art. 8.3 del Capitolato Tecnico nei termini ivi previsti, la Società applica una penale di € 10,00 (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo;
 - l) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del presente Contratto, del Capitolato e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti: da € 100,00 (euro cento) ad € 2.500, 00 (euro duemilacinquecento/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima.

14.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

14.6 È facoltà della SOL e detrarre l'importo della penale dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi diversi di competenza, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tale ultimo caso sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo della garanzia.

14.7 La SOL potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (diecipercento) del valore del Contratto.

14.8 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della SOL di agire per il ristoro del maggior danno

subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Articolo 15 (Risoluzione)

15.1 La Società potrà risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore si trova, al momento dell'aggiudicazione o durante la vigenza del medesimo, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016;
- b) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i., o dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi, o, qualora, sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- c) sospensione, annullamento o cancellazione dell'Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o della domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016);
- d) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza di qualsivoglia autorizzazione da parte di Autorità/Enti competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto;
- e) utilizzo, in violazione dell'art. 8.6 del capitolato, di un impianto diverso da quello contrattualmente previsto;
- f) mancata applicazione del CCNL di riferimento;
- g) mancata restituzione, per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, del formulario;
- h) manomissione o falsificazione del formulario o del VibiFir;
- i) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi in merito al trasporto dei rifiuti e/o programmazione e/o rispetto della normativa ambientale o della sicurezza;
- j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore del

Contratto;

- k) subappalto non autorizzato o posto in essere in violazione delle vigenti in materia;
- l) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- m) utilizzo di automezzi non autorizzati al trasporto dei rifiuti;
- n) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo del RUP o DEC o rifiuto di collaborazione con essi;
- o) mancata integrazione o perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempo stabiliti dal presente Contratto;
- p) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili all'Appaltatore o comunque allo stesso riferibile;
- q) in ogni caso di reiterata deficienza/negligenza o grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, quando la frequenza o la gravità delle medesime, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere la buona riuscita o la regolarità delle prestazioni;
- r) ogni altra ipotesi di risoluzione, nessuna esclusa, prevista nel presente Contratto o stabilita dalla vigente normativa in materia.

15.2 Al verificarsi di una o più fattispecie sopra indicate, la SOL darà avvio alla procedura di cui all'art. 108 D.Lgs 50/2016.

15.3 Nel caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino allo scioglimento del Contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e decurtato delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la SOL dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

15.4 In caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto dalla SOL, ad assicurare l'esecuzione del servizio per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 16 (Recesso)

16.1 La SOL ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino la SOL e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'invio da parte dell'Appaltatore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

16.2 Fermo restando quanto previsto agli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 D.Lgs. 159/2011, la Società potrà altresì recedere per qualsiasi motivo, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016 anche senza motivazione.

16.3 Nel caso in cui la SOL intende recedere dal Contratto invia, tramite PEC, all'Appaltatore preavviso scritto da inoltrarsi almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto ed a quanto previsto dall'art. 109 cit, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi altra ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)

17.1 È fatto divieto all'Appaltatore cedere il presente Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs 50/2016.

17.2 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la SOL fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

17.3 Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e sg del cod. civ. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione (art. 106 c.1 lett. d) punto 2 D.Lgs. 50/2016).

Articolo 18 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa, previa autorizzazione scritta da parte della SOL ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., nei limiti e nelle forme di cui all'art. 106 comma 13 D.Lgs 50/2016.

Articolo 19 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del Contratto medesimo presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 20 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizza assicurativa)

20.1 Con la stipula del Contratto l'Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezione, verso la SOL sia verso i terzi di qualunque infortunio o danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto la SOL nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della SOL e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno del complesso immobiliare della SOL.

20.2 A tal fine l'Appaltatore è in possesso di una adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività ivi incluso l'appalto in oggetto e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committenza e dei suoi dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), a copertura di quanto l'Appaltatore-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e danneggiamenti a cose verificatesi in relazione all'attività svolta, comprese le attività complementari, accessorie, connesse e collegate. La copertura tiene altresì indenne l'Appaltatore-assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

20.3 La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze che devono essere in valide per tutta la durata del presente Contratto o rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto.

Detta validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto potrà risolversi.

20.4 Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 (Corrispettivo)

21.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il corrispettivo contrattuale dovuti all'Appaltatore in forza del presente Contratto è pari ad **€/ton 71,50 per il servizio di trasporto, trattamento e recupero e €/ton 50,00 per il solo servizio di trattamento e recupero oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.**

Gli oneri della sicurezza da interferenza ammontano ad € 50,00 (euro cinquanta/00).

La fatturazione nei confronti della SOL deve essere effettuata in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

21.2 L'Appaltatore emette mensilmente la fattura, riportando in essa la descrizione dei servizi resi. Si rinvia al successivo art. 21 per la disciplina di dettaglio.

21.3 Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Pertanto, l'Appaltatore non può pretendere, per tutta la durata del Contratto ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, ulteriori compensi, variazioni, revisioni o maggiorazioni del corrispettivo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nel presente Contratto.

Articolo 22 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

22.1 L'Appaltatore emette mensilmente fattura che deve essere intestata e inviata alla SOL, e riportare il seguente codice destinatario univoco: M5UXCR1.

Ciascuna fattura deve contenere i seguenti dati:

- il riferimento al presente Contratto con il relativo CIG;
- il servizio reso con espressa indicazione dell'impianto di destino;
- quantitativo di rifiuto EER 20.01.08 trasportato ed avviato a trattamento/recupero;
- l'importo complessivo fatturato derivante dalla quantità di rifiuto sopra indicata.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della Società, a cui pertanto l'Appaltatore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

22.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente di cui al successivo punto 7.

Il DEC autorizzerà la liquidazione delle stesse previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati in fattura.

22.3 Il pagamento degli oneri della sicurezza da interferenza pari ad € 50,00 avverrà in un'unica rata contestualmente all'emissione della prima fattura.

22.4 Ai sensi dell'art. 30 c.5 *bis* D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento a saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tale occasione la SOL provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30 c.5 *bis* D.Lgs 50/2016; suddetto pagamento è subordinato alla previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

22.5 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 *bis* del D.P.R. n. 602/1973.

A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

- i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:
 - Codice Fiscale Impresa e Partita IVA N. 12070130153;
- i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS_8001835913 e sede INPS competente in Terni;

Codice ditta INAIL 5739219/62 (PAT 22902426/33 Monterotondo Marittimo (GR) e sede INAIL competente in Terni;

CCNL applicato: Lavoratori Elettrici Settore Elettrico / Ambientale del 18 luglio 2022;

Resta inteso che in caso di DURC irregolare si applica quanto previsto dall'art. 30 c. 5 D.Lgs. 50/2016 ed art. 31 D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013.

22.6 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

La Società, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà – e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità – di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

22.7 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

22.8 L'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- ✓ comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

(Iban) IT33S0200805351000104166821

(banca) UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI (ABI 02008)

(agenzia) ROMA (CAB 05351) Indirizzo: via Alessandro Specchi n. 16

- ✓ dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i

seguenti:

Antonio De Luise, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 4/7/1973, domiciliato per la carica in Roma, P.le Ostiense n. 2, DLSNTN73L04I234Y, in qualità di Procuratore;

• Giovanni Papaleo, nato a Salerno (SA), il 21/04/1967, domiciliato per la carica in Roma, P.le Ostiense n. 2, PPLGNN67D21H703T, in qualità di Procuratore.

- ✓ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ✓ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- ✓ si obbliga a dare immediata comunicazione alla SOL ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.9 È facoltà della SOL compensare con il pagamento del corrispettivo delle fatture eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei suoi confronti, ivi incluse le eventuali penali.

22.10 L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

22.11 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.

22.12 La Società SOL verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 23 (Garanzia definitiva)

23.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la SOL dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio, a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore presta, in favore della SOL, la garanzia definitiva n. **28020062511** rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. per un importo di Euro **27.172,00**. Suddetta garanzia, rilasciata nelle forme e nei limiti di cui all'art.103 D.Lgs 50/2016, contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SOL.

23.2 Tale garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore nei confronti della SOL, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SOL ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

23.3 Tale garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Copre inoltre:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

23.4 Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dai rispettivi beneficiari.

23.5 La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente atto e cessa alla data di emissione del

certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto, e, comunque, decorsi 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice).

23.6 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SOL verso l'Appaltatore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Il restante 20% verrà svincolato a 3 (tre mesi decorrenti dalla cessazione del servizio.

23.7 L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SOL senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato alla SOL, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, la Società si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

23.8 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la SOL ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 24 (Varianti in corso di esecuzione)

24.1 Come già anticipato, la SOL può avvalersi della facoltà di cui al comma 12 art. 106 D.Lgs. 50/2016 cui si rinvia integralmente.

24.2 Sono ammesse varianti in corso di esecuzione solo ed esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

24.3 Sono altresì ammesse variazioni non sostanziali al Contratto ritenute opportune ed autorizzate dalla SOL, purché esse non alterino la natura dell'attività oggetto di affidamento e non comportino maggiori oneri per la SOL.

24.4 La SOL si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il servizio o parte di esso qualora, durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione della SOL,

esegua le prestazioni con modalità sostanzialmente diverse da quelle contrattualmente previste e/o forme di trattamento autonomo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun diritto di sorta.

Articolo 25 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)

L'Appaltatore non può introdurre alcuna variazione o modifica se non espressamente autorizzato dalla SOL. Eventuali modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo ad alcun rimborso o pretesa e, ove la Sol lo ritenga opportuno, comporta la messa in ripristino della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni impartite dalla SOL medesima.

Articolo 26 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

26.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

26.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) in caso di esito negativo della verifica circa l'ottemperanza dell'appaltatore alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 88, posto che alla data del 27/09/2023 non risulta pervenuto alcun riscontro in merito da parte dell'Ente competente;
- c) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

26.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per la SOL.

26.4 Resta salvo il diritto della SOL al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 27 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la SOL	Per l' Appaltatore
REA S.p.A. Loc. Le Morelline 2, 57016 zona industriale Rosignano Marittimo (LI)	Acea Ambiente s.r.l. P.le Ostiense 2, 00154 Roma (RM)
PEC: reaspa@pec.it	PEC: garecontratti.ambiente@pec.aceaspa.it

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 28 (Riservatezza)

28.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati le notizie, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. È inoltre vietato pubblicare articoli e/o foto relativo ai luoghi in cui l'Appaltatore deve svolgere le prestazioni, senza l'esplicito consenso della SOL.

Si precisa che tali di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SOL e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

28.2 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

28.3 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

28.4 In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza citati, la SOL ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che

dovessero derivare alla SOL.

28.5 L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla SOL.

28.6 L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in termini di riservatezza dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2019, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia.

28.7 Gli impegni di cui al presente articolo assunti dall'Appaltatore si estendono anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 29 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2019 ai propri rappresentanti i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente Contratto e per gli adempimenti strettamente connessi all'instaurazione e alla gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 30

(Clausola codice etico)

30.1 L' Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza della normativa di cui alla Legge 190/2012, del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, della parte generale del Modello 231, del Codice etico, del Piano anticorruzione e della Politica per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001 approvati da Retiambiente S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società sezione "Società trasparente");
- ✓ di impegnarsi al rispetto dei principi etici di comportamento contenuti nei documenti sopra citati e ad astenersi, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, da qualsivoglia comportamento

attivo a configurare un'ipotesi di reato nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.lgs 231/01 e alla Legge 190/2012;

- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare per i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);

30.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la SOL a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Retiambiente S.p.A, potrà, inoltre, agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

Articolo 31 (Osservanza di Capitolato, leggi, norme e regolamenti)

31.1 L'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Contratto, nel Capitolato nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. È altresì obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo ove è eseguita la prestazione.

31.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile, alle disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni, a tutte le altre vigenti disposizioni di legge comunitaria, statale e regionale e regolamenti vigenti in materia di trasporto e gestione dei rifiuti.

Articolo 32 (Interpretazione del presente contratto)

32.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

32.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- α) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- β) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- γ) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la chiarezza dalla natura delle prestazioni;
- δ) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

32.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 33 (Forma e spese contrattuali)

Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata.

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento di imposte, tasse e diritti ad essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della SOL.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso con spese a carico della richiedente.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 DPR 30/12/1982 n. 955.

Articolo 34 (Foro competente)

34.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la SOL, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno ove ha sede legale la SOL.

34.2 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le SOL, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti di servizio, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

34.3 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto o dei Contratti di servizio, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per REA S.p.A.
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

Per l'Appaltatore
Il Procuratore
Alessandro Bogi

L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli:

art. 4 (Oggetto e quantitativi FORSU); art. 5 (Durata del Contratto); art. 9 (Personale); art. 11 (Obblighi dell'Appaltatore e modalità di esecuzione del servizio); art. 14 (Inadempimenti e penali); art. 15 (Risoluzione); art. 16 (Recesso); art. 17 (Divieto di cessione del contratto); art. 18 (Cessione del credito); art. 21(Corrispettivo); art. 22 (fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria); art. 23 (Garanzia definitiva); art. 28 (Riservatezza); art. 33 (Forma e spese contrattuali); art. 34 (Foro competente).

Per l'Appaltatore
Il Procuratore
Alessandro Bogi